



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SPINIELLO</u>	<u>MODESTINO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PUOPOLO</u>	<u>LIBERATO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>TACCONI</u>	<u>GIUSEPPINA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 634/2015  
depositato il 13/04/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3332/2014 TARSU/TIA 2009  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3332/2014 TARSU/TIA 2010  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3332/2014 TARSU/TIA 2011  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3332/2014 TARSU/TIA 2012  
contro:

ASSOSERVIZI SRL

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3332/2014 TARSU/TIA 2009  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3332/2014 TARSU/TIA 2010  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3332/2014 TARSU/TIA 2011  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3332/2014 TARSU/TIA 2012  
contro:

COMUME DI AVELLINO

**proposto dal ricorrente:**

FORGIONE ITALO

VIA BEATA FRANCESCA 10 83100 AVELLINO AV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 634/2015

UDIENZA DEL

12/11/2015 ore 09:00

N°

85/2016

PRONUNCIATA IL:

12 NOV 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28 GEN 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

*Emilio Torizzo*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## CONCLUSIONI

- 1) il ricorrente chiede: l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio e quelle successive.
- 2) Assoservizi srl chiede: accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale, declinandola in favore di quella nella cui circoscrizione ha sede il Concessionario Assoservizi srl ,ove si ritenesse di procedere alla disamina del merito, rigettare il ricorso, con vittoria di spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa , come da legge.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### FATTO:

in data 13/03/2015, FORGIONE ITALO, come in epigrafe, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 3332/2014, emesso dall'Assoservizi srl , inerente l'evasione del tributo TARSU per gli anni dal 2009 al 2012 , relativo all'immobile ubicato in Avellino, via Beata Francesca n 10 , adibito ad abitazione , foglio 34 num. 89 sub 36, con cui veniva chiesto il complessivo importo di euro 104,00, notificato il 12/01/2015 e ne chiedeva l'annullamento.

Parte ricorrente chiedeva l' annullare l'atto impugnato per i seguenti motivi:

- a) Violazione dell'art.42 c 2 lettera E del D Lgs 267/2000. L'atto impugnato risulta sottoscritto, in carenza di potere e di legittimità, da un dipendente della società ASSOSERVIZI SRL, nominato dal Comune di Avellino con delibera n 187 del 13/06/2014. Il Comune di Avellino ha affidato il servizio di accertamento del tributo TARSU alla società Assoservizi srl con delibera di Giunta n 83 del 13/03/2014 e n 90 24/03/2014. Pertanto i citati atti amministrativi di affidamento del servizio e di nomina, risultano illegittimi per violazione dell'art.42 comma 2 lettera e ) del D Lgs 267/2000 che attribuisce tassativamente alla competenza del C Comunale la concessione di pubblici servizi, tra i quali l'affidamento del servizio di accertamento del tributo TARSU. Dall'atto impugnato non si evince che l'atto amministrativo con il quale il consiglio Comunale ha stabilito di dover procedere alla concessione del potere di accertamento del tributo di che trattasi e pertanto risulterebbe del tutto illegittimo il provvedimento con il quale la Giunta Comunale ha affidato all'Assoservizi la concessione del potere di accertamento TARSU e di conseguenza risulterebbe nullo, se non addirittura inesistente l'avviso di accertamento sottoscritto dal dipendente di questa società ed emesso dalla società Assoservizi srl.
- b) Violazione dell'art.3 legge 241/90. Mancata motivazione dell'atto con riferimento alle tariffe applicate per gli anni 2009 e 2010, al regolamento comunale TARSU ed agli elementi probatori. La Corte di Cassazione con sentenza n 16836/14 ha stabilito che l'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche i presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, tutti elementi non riscontrabili. Inoltre non si evincono quali sono gli ulteriori elementi probatori agli atti del Comune che hanno consentito la determinazione della maggiore superficie tassabile di mq.6, tenuto conto che proprio il Comune di Avellino nel 1993 ha effettuato la rilevazione della superficie da assoggettare a TARSU, determinando in 130mq la superficie tassabile ( in allegato).
- c) Illegittima applicazione delle sanzioni, violazione degli art.12 comma 2 e 3 del DLgs 471/97 e 472/97 e dell'art.76 del D Lgs 507/93
- d) Erronea determinazione della maggiore superficie accertata . La superficie calpestable è pari a 130 mq. e non a mq.136, il tutto come da documento in atti. La Concessionaria, Assoservizi srl nel costituirsi asseriva la legittimità del suo operato e tra l'altro faceva rilevare che :

- 1) La incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto l'atto accertativo è stato emesso dalla Concessionaria avente sede operativa in l'Aquila e sede legale in Roma. Ed in effetti, il Comune ha trasferito al concessionario tutte le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, e dal giorno dell'effettivo inizio della gestione, il Concessionario ha assunto la completa responsabilità del servizio. Per cui la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie di primo grado si stabilisce a norma dell'art.4 , comma 1 del D Lgs 546/92, in ragione delle "controversie proposte nei confronti ..... dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione. Trattandosi di competenza , inderogabile, (ex art.5 del D Lgs 546/92) che, ai sensi dell'art.4 DLgs 546/92, è ripartita sulla base del solo criterio territoriale e si radica in ragione della sede dell'Ufficio o dell'Ente contro il quale viene proposto il ricorso che si trovi nella circoscrizione del Giudice adito (SS UU Cass.. sent n 14815/2008).
- 2) Erroneo ed irrilevante, al fine, è l'assunto di illegittimità della procedura di affidamento da cui deriverebbe un difetto di potere di accertamento del Concessionario. Parimenti incomprensibile, se non infondato, è quanto eccepito in punto di asserita nullità dell'avviso per essere stato sottoscritto da un dipendente della società Assoservizi srl, nominato dal Comune di Avellino con delibera di giunta comunale n 187 del 13/06/2014.
- 3) L'assunto relativo all'eccepito difetto di motivazione è palesemente infondato
- 4) Nel merito eccepiva la infondatezza del ricorso e la posizione di evasione della TARSU, assunta da parte ricorrente , in quanto la quantificazione della superficie accertata tassabile è derivata dalle planimetrie catastali in atti, mediante misurazione per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. ( art.9 regolamento comunale Tarsu).

Conclude per la richiesta in via pregiudiziale di dichiarare la incompetenza territoriale e/o per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come da legge.

All'udienza del 12/11/2015, fissata per la trattazione nel merito della controversia, il collegio sentito il relatore, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, esaminati gli atti, in camera di consiglio adottava la decisione.

#### MOTIVI

Dall'esame della documentazione, nonché della normativa e la giurisprudenza richiamata si rileva la infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale della Commissione T. Provinciale di Avellino sollevata dalla Assoservizi srl.

Osserva, in merito la Commissione che detta società ha propri uffici in Avellino alla Via Moccia n. 2 dove operano addetti all'esperimento delle attività di accertamento dei tributi ed addetti per la gestione dei rapporti con i contribuenti compresa la definizione e composizione bonaria dei rapporti. Ne consegue che, in riferimento alla sede della società di cui all'art.4 del DL gs 546/92, la stessa può pacificamente intendersi per quella operativa di Avellino dove di fatto viene espletata tutta l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi. La C T R di Salerno nella stessa materia ha affermato che il citato art.4 va interpretato in maniera da non rendere di fatto impossibile o oneroso l'esercizio del diritto costituzionale alla difesa di cui all'art.24 della Costituzione per cui resta radicata la competenza della C T P nel cui ambito territoriale sono la residenza del contribuente e dell'Ente impositore originario. Le argomentazioni prodotte da Assoservizi srl in merito, si palesano infondate atteso che sicuramente costituirebbe un onere gravoso per il contribuente di Avellino intraprendere un contenzioso presso la C T P di Roma o l'Aquila in

relazione anche alla frequente esiguità degli importi richiesti. Se così fosse molti contribuenti eviterebbero di produrre ricorso sacrificando un sacrosanto diritto alla difesa per la sopravvenienza di oneri aggiuntivi di gran lunga superiori alla imposta stessa. In ogni caso, la Commissione ritiene che va privilegiato il diritto alla difesa del contribuente di cui all'art.24 della Costituzione rispetto all'arido dettato della citata norma di cui al D Lgs 546/92. Infine, osserva la commissione che il giudice deve operare in primis secondo principi di ragionevolezza che nella fattispecie indicano nella C T P di Avellino l'organo giudicante naturale della controversia.

Con riferimento alla eccezione di diritto sollevata da parte ricorrente in ordine alla illegittimità delle procedure poste in essere per l'affidamento dell'accertamento e della riscossione dei tributi da parte del comune di Avellino in favore dell'Assoservizi, la Commissione la ritiene meritevole di accoglimento.

Nella nota comunale del 16/03/2015 che diffida la società concessionaria ad astenersi dalla attività di accertamento e di riscossione tributi e nella successiva che rinnova tale diffida con esplicito ordine di sospendere l'attività anche per gli atti iniziati prima del 16/03/2015 ed infine nella delibera n 239 della G M di Avellino del 04/08/2015 che ha annullato le delibere della G M del 13/03/2014 (affidamento del servizio), n. 90 del 21/03/2014 ( di modifica ) e n 187 del 13/06/2014, con ogni conseguenza di legge dichiarando caducato e privo di effetti il contratto n 5318/14. Di conseguenza tutti gli atti del Concessionario devono ritenersi decaduti anche se la Giunta Municipale ha disposto comunque di convalidare gli atti emessi fino alla data del 16/03/2015.

Osserva, ancora la Commissione che anche la suddetta disposizione di convalida si appalesa illegittima ex art.7 del D Lgs 546/92 perché a monte vi è un vizio di aggiudicazione del servizio alla Assoservizi srl che si trasmette agli accertamenti de quibus secondo il meccanismo di invalidità derivata. In effetti, il comune di Avellino nella procedura di aggiudicazione della concessione commetteva un errore che inficiava il bando di gara con il quale era stato indicato quale importo del tributo accertato e incassato nell'anno 2010 l'ammontare di €. 2.349.064,50, invece di quello esatto pari ad euro 880.299,00, per cui invece di procedere ad annullare in autotutela e rinnovare l'intera procedura così da consentire la partecipazione alla gara di tutti gli operatori interessati con i dati veritieri si è limitato a rettificare l'importo consequenziale del corrispettivo annuo che Assoservizi srl avrebbe dovuto versare al comune. Di conseguenza nel caso di che trattasi, si è palesata una violazione del principio di concorrenza da parte del comune in favore della concessionaria con una evidente illegittimità della intera procedura. E', altresì, da rilevare che l'Assoservizi srl, dopo la stipula del primo contratto con il comune di Avellino rep. N 5244 del 19/07/2013, è incorsa nella decadenza della Concessione, con risoluzione del contratto, da parte del comune di Genzano di Roma, avvenuta con delibera della giunta n 58 del 26/02/2014, decadenza confermata anche dal TAR del Lazio che ha rigettato il ricorso della concessionaria. Successivamente il TAR Campania con sentenza n. 6507/14 ha precisato che il concorrente alla gara che omette di dichiarare la decadenza in cui è incorso in modo illegittimo omette un adempimento doveroso con conseguente illegittimità del suo operato e necessità di una sua esclusione dalla gara o di decadenza dal contratto o dal rapporto instaurato ( in tal senso anche il Consiglio di stato V n 1387 del 15/03/06) . Nel caso di che trattasi, Assoservizi srl non ha mai dichiarato la citata decadenza per cui il comune aveva avviato i procedimenti di annullamento dell'affido del servizio conclusi con la richiamata delibera n 239/2015. Per quanto detto si appalesa sussistente illegittimità del procedimento di affidamento del servizio e di conseguenza nullità degli atti posti in essere da questa. In merito, alla eccezione carenza di sottoscrizione, la Commissione osserva che con la delibera n 187 del 13/06/14, il Comune di Avellino non ha affatto provveduto a nominare l'ing. Attilio Ortenzi funzionario responsabile ( quindi soggetto legittimato alla sottoscrizione degli atti di accertamento) bensì ha provveduto a

prendere atto della nomina del suddetto a funzionario responsabile dei tributi gestiti in concessione, effettuata con nota n 424 del 03/06/2014 dalla Assoservizi. Né avrebbe potuto essere diversamente atteso che la Giunta Municipale ha espressamente nominato quale funzionario responsabile la dott/ssa Amalia Leo, per cui l'unico nome accreditato al MEF risulta essere quest'ultima e non certo l'ing. Attilio Ortenzi. Da tutto quanto detto, ne consegue la nullità dell'atto impugnato privo della sottoscrizione.

Stante la fondatezza delle sollevate eccezioni di legittimità dell'atto impositivo, l'accertamento viene annullato e la Commissione ritiene assorbente ai fini della decisione qualsiasi esame di merito della controversia.

Si compensano equamente le spese di giudizio tra le parti a causa della novità e della peculiarità della materia trattata.

P Q M

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino decidendo sul ricorso in epigrafe così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso
- 2) Compensa le spese

Così deciso in Avellino li 12/11/2015

IL GIUDICE TRIB. ESTENSORE

IL PRESIDENTE